

STATUTO

ART. 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

- 1.1- È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore (in seguito solo CTS) e del Codice Civile, un'associazione non riconosciuta avente la denominazione "MOVIMENTO PER LA VITA ODV".
- 1.2- L'uso nella denominazione sociale, negli atti e nella corrispondenza della locuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o dell'acronimo "ODV" è condizionato alla iscrizione e permanenza dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 1.3- L'associazione ha sede legale nel Comune di OLBIA; la variazione della sede legale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 1.4- L'associazione potrà istituire sezioni, uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero, con delibera del Consiglio Direttivo; l'apertura di sedi secondarie potrà avvenire con delibera dell'assemblea dei soci.
- 1.5- L'associazione ha durata illimitata.
- 1.6- L'associazione aderisce, quale socio ordinario e con vincolo federativo, al "MOVIMENTO PER LA VITA ITALIANO" di cui condivide l'ispirazione e le finalità.

ART. 2- FINALITA' E ATTIVITA'

- 2.1- L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando prevalentemente a favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:
- a) promuovere e difendere il diritto alla vita e la dignità di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, favorendo una cultura dell'accoglienza nei confronti dei più deboli ed indifesi e, prima di tutti, del bambino concepito e non ancora nato;
 - b) promuovere una corretta educazione, formazione e informazione sugli aspetti fondamentali della vita e della morte umana: amore, sessualità, procreazione responsabile, vita prenatale, adozione, famiglia, aborto, manipolazioni genetiche, eutanasia, suicidio;
 - c) promuovere ogni attività che renda esigibile la libertà della donna nella scelta di non abortire;
 - d) promuovere, sia a livello individuale che della comunità, una cultura aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze e in tutto l'arco della vita;
 - e) promuovere la crescita della persona in un idoneo contesto familiare e sociale;
 - f) promuovere ogni iniziativa volta a migliorare la qualità della vita, assicurare a tutti un'esistenza libera e dignitosa ed eliminare qualsiasi causa o condizione che incida sulla integrità fisica e morale della persona.
- 2.2- Per raggiungere le proprie finalità l'associazione potrà svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



- 1) attivare iniziative di carattere educativo, culturale, di formazione ed editoriale volte a promuovere la cultura dell'accoglienza e della tutela della vita umana;
- 2) promuovere e gestire servizi di aiuto domestico o di ospitalità alle gestanti in difficoltà in modo che la gravidanza e il post-partum possano trascorrere in condizioni di serenità e sicurezza;
- 3) sostenere con ogni mezzo le donne che vivono una situazione di sofferenza a seguito di un aborto o di altro dramma personale o familiare;
- 4) promuovere e gestire servizi di supporto medico, clinico, psicologico, legale e morale per le donne nei casi di maternità difficili per ogni motivo;
- 5) promuovere e gestire strutture di accoglienza per donne in difficoltà, sia sole che con figli, anche al fine di favorire il loro inserimento o reinserimento lavorativo;
- 6) promuovere e gestire servizi idonei a supportare le persone in stato di fragilità per qualunque motivo (fisico, psicologico, sanitario, economico, ecc.);
- 7) stabilire e mantenere rapporti con gli organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della tutela della vita, della maternità e della donna in generale e delle persone in stato di fragilità;
- 8) promuovere e concorrere, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, nonché formare le persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività gestite dall'associazione o da enti ad essa collegati, inclusi i volontari, e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento delle finalità statutarie, anche ai fini dell'accreditamento delle eventuali strutture in gestione;
- 9) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, delle donne in gravidanza o con figli, e delle altre persone in stato di fragilità, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;
- 10) utilizzare personale del Servizio Civile;
- 11) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, italiani o esteri, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri;
- 12) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, attività ricreative, culturali e di spettacolo idonei a favorire un contatto tra l'associazione, chi opera nei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale per diffondere la conoscenza dell'associazione e delle sue attività;
- 13) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie o opportune, ivi comprese la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni.

2.3-Le attività che l'associazione intende svolgere ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS alle seguenti lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della L. 8/11/2000 n. 328, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14/2/2001 e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28/3/2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

e) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/4/2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla L. 19/8/2016 n. 166 o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

2.4- L'associazione può esercitare le attività diverse previste dall'art. 6 del CTS, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, secondo le modalità disciplinate dal D.M. 19/5/2021 n. 107; la scelta delle attività diverse da esercitare spetta al Consiglio Direttivo.

2.5- L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

ART. 3- AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

3.1- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 CTS.

3.2- Possono aderire all'associazione le persone fisiche, le ODV, gli altri tipi di Enti del Terzo Settore e gli enti senza scopo di lucro che condividano le finalità della stessa e che si impegnino a partecipare alle attività sociali.

3.3- Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica; per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;

- per tutti la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

3.4- Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingua, opinioni religiose o politiche, condizioni personali o sociali, e nel rispetto del mantenimento del rapporto previsto dall'art. 32, comma 2, CTS.



3.5- La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

3.6- L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. L'interessato, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra indicati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione utile.

3.7- Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino con tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporanei.

3.8- L'assemblea potrà nominare soci onorari: a) chi contribuisce o ha contribuito in passato in modo rilevante al sostegno di una o più attività sociali; b) chi abbia acquisito alti meriti nei settori di interesse sociale. La qualifica di socio onorario deve essere accettata dal candidato, ha durata illimitata e conferisce tutti i diritti e doveri previsti dallo statuto per i soci, salva l'esclusione dall'obbligo di pagare la quota annuale deliberata dagli organi sociali.

3.9- La partecipazione sociale non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

3.10- L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato nell'apposito libro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 4- PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

4.1- La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) esclusione.

4.2- La morte del socio persona fisica o l'estinzione del socio diverso da persona fisica estinguono il rapporto sociale.

4.3- Il socio può recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; salvo diverso accordo scritto, il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

4.4- Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduti i soci che:

a) si rendano morosi nel pagamento della quota sociale o delle altre quote deliberate dal Consiglio stesso; i soci si intendono di diritto morosi decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo;

b) senza giustificato motivo scritto non partecipano a tre assemblee consecutive, anche in esercizi sociali diversi.

4.5- La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica.

4.6- L'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- tra i soci o pubblicamente esprimano opinioni o tengano comportamento che gettino discredito sull'associazione;
- in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'associazione o fomentino dissidi tra i soci.

4.7- Prima di procedere all'esclusione al socio va inviata una comunicazione, tramite raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata, contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica. L'esclusione ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del socio.

4.8- I soci receduti, decaduti o esclusi, gli eredi del socio defunto e gli aventi causa del socio estinto non hanno diritto al rimborso delle quote versate, né possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 5- DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1- I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
- b) elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni iscritti da almeno tre mesi, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte al Consiglio Direttivo nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) votare nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti;
- f) prendere visione dei bilanci e dei libri sociali.

5.2- I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere sempre un comportamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione, dei soci e dei terzi, astenendosi dal compiere atti che possano danneggiare l'interesse e la reputazione dell'associazione;
- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare, per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'associazione;
- e) mantenere la massima riservatezza sui fatti e notizie di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dell'attività sociale, con particolare riguardo agli eventuali dati sensibili delle persone.

5.3- L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito.

ART. 6- ORGANI SOCIALI

6.1- Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se istituito dall'assemblea dei soci o se obbligatorio per legge.

6.2- Le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate; possono essere retribuiti i membri dell'Organo di Controllo, nel caso siano in possesso delle qualifiche professionali richieste dal CTS e non siano soci dell'associazione.

ART. 7- L'ASSEMBLEA:

A) COMPETENZE

7.1- L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, con le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando obbligatorio, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata firmata da almeno un decimo dei soci.

7.2- L'assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

7.3- L'assemblea si riunisce, di regola, presso la sede sociale o, su deliberazione del Consiglio Direttivo, in altra sede più idonea purché facilmente accessibile dalla generalità dei soci.

7.4- L'assemblea è convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con lettera o messaggio di posta elettronica indirizzato a tutti i soci all'indirizzo o al recapito risultante dal libro soci, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.

7.5- L'assemblea dovrà essere altresì convocata, entro 30 giorni, se richiesta per iscritto da almeno un decimo dei soci, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, con l'indicazione delle materie da trattare.

7.6- L'avviso deve portare l'indicazione del giorno, luogo ed ora della prima e della eventuale seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. Sia per l'assemblea ordinaria che straordinaria la seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro trenta giorni dalla prima convocazione.

7.7- L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga: in tal caso si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 8- L'ASSEMBLEA:

B) COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI:

8.1- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.2- L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e in seconda convocazione con la presenza di un sesto dei soci: in entrambi i casi la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.

8.3- Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

8.4- Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dell'associazione.

8.5- Le votazioni si fanno, di regola e salva contraria deliberazione dell'assemblea stessa, per alzata di mano, salva l'elezione delle cariche sociali che avverrà con schede segrete.

8.6- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in ulteriore caso di sua assenza, dalla persona nominata dalla stessa assemblea, che provvederà a nominare un segretario, anche non socio, e, all'occorrenza, uno o più scrutatori, anche non soci.

8.7- Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro; le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

8.8- L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti, anche non nello stesso luogo, il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente;
- che in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze se vi siano ivi riuniti una pluralità di soci.

RT. 9- IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

A) COSTITUZIONE

9.1- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri deliberato dall'assemblea ordinaria, in numero dispari non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti tra i propri soci maggiorenni o tra i soci maggiorenni degli enti associati, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

9.2- Ai membri del Consiglio Direttivo è applicabile l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

9.3- Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il Vice-Presidente; può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, quali quella di segretario, tesoriere e altre che si può riservare di definire. Il Consiglio Direttivo può, in ogni tempo, revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

9.4- Mancando durante l'esercizio uno o più consiglieri subentreranno i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo: in ogni caso i nuovi membri scadranno assieme agli altri membri. In caso di mancanza di oltre la metà dei consiglieri eletti dall'assemblea occorre convocare, entro trenta giorni, l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio.

9.5- I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo esercizio sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 10- IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

B) COMPITI E FUNZIONAMENTO

10.1- Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

10.2- Ai conflitti di interesse dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter del Codice Civile.

10.3- Il Consiglio Direttivo può:

a) avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali;

b) invitare alle proprie riunioni studiosi, esperti e rappresentanti di enti o istituzioni che affiancano l'azione dell'associazione, senza diritto di voto.

10.4- In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;

b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;

c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del CTS;

d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;

e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;

f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci;

g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

10.5- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due consiglieri. La convocazione deve avvenire con lettera o messaggio di posta elettronica con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni; in caso di necessità ed urgenza è ammessa la convocazione con un preavviso ridotto a 3 (tre) giorni.

10.6- Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, presso la sede sociale o presso altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.

10.7- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

10.8- Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

10.9- Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

11.1- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

11.2- Il Presidente presiede e coordina le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere; ha la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente, nei casi di necessità o urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.3- Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

11.4- In qualunque caso di cessazione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.



ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

12.1- L'assemblea ordinaria elegge l'Organo di Controllo, in via facoltativa se lo reputa opportuno o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 CTS; esso dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

12.2- L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. L'eventuale Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti; l'assemblea nomina il Presidente. L'unico membro o, in caso di organo collegiale, almeno uno dei membri effettivi e uno dei membri supplenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.

12.3- Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applica l'art. 2399 del Codice. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro supplente più anziano di età.

12.4- L'Organo di Controllo assolve ai compiti previsti dall'art. 30 CTS e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

12.5- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 CTS l'assemblea ordinaria può assegnare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti; in tal caso l'unico membro o tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

12.6- I membri dell'Organo di Controllo che, senza giustificato motivo, non assistono alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo decadono dall'ufficio.

12.7- Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle stesse condizioni previste per l'assemblea.

Art. 13- PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

13.1- Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.2- Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13.3- L'associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività dalle fonti previste dal CTS e dalle altre norme vigenti, quali a titolo meramente esemplificativo:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- rendite patrimoniali e finanziarie;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche;
- contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

- entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS, dalle attività di raccolta fondi e da quelle previste dall'art. 84 CTS;

- ogni altra entrata prevista o consentita dal CTS, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.

13.4- Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 CTS per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 CTS.

ART. 14- ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E BILANCIO SOCIALE

14.1- L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

14.2- Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e di carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS.

14.3- Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, CTS, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS con una annotazione in calce al rendiconto stesso.

14.4- L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

14.5- Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.

14.6- Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art. 48 CTS.

14.7- Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 14 CTS l'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo i criteri ivi previsti e depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 15- VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

15.1- L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o degli aderenti agli enti associati.

15.2- L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfetario.

15.3- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



15.4- L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

15.5- L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art. 17 del CTS.

15.6- L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; l'associazione assicura il rispetto del limite previsto dall'art. 33 CTS.

15.7- In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto dall'art. 16 CTS.

ART. 16 – LIBRI SOCIALI

16.1- L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se istituito.

16.2- I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura dell'Organo di Controllo.

16.3- I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese previa richiesta al Consiglio Direttivo; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto con proprio regolamento.

ART. 17– CLAUSOLA COMPROMISSORIA

17.1- Ogni eventuale controversia tra i soci o tra questi e gli organi sociali relativa ai presenti patti sociali, ai regolamenti e alle deliberazioni, comprese quelle inerenti alla loro interpretazione, esecuzione e validità, che non sia riservata per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta al giudizio di un Arbitro scelto di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo entro trenta giorni, dal Presidente del Tribunale competente sulla base della sede legale dell'associazione.

17.2- L'Arbitro agisce quale amichevole compositore e mandatario a transigere, decide secondo equità e senza formalità di procedura, garantendo comunque il rispetto del contraddittorio; la sua decisione costituirà stipulazione vincolante e definitiva tra le parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

17.3- L'arbitrato avrà sede presso il domicilio dell'arbitro; egli comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione dell'ultima parte, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dall'Arbitro stesso per un periodo non superiore ai 30 (trenta) giorni, decidendo anche sulle eventuali spese della procedura.

17.4- Con l'adesione all'associazione le parti si obbligano ad accettare espressamente la presente clausola compromissoria per cui sono tenuti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione dell'Arbitro.



ART. 18- SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

18.1- In caso di scioglimento o estinzione per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri.

18.2- Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore indicati dall'assemblea, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

18.3- In caso di assoluta mancanza di attivo e di passivo e fino a quando l'associazione non avrà acquisito la personalità giuridica, l'assemblea può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione, senza previa messa in liquidazione.

18.4- In ogni caso è vietato il riparto di somme o beni tra i soci.

ART. 19- DISPOSIZIONI FINALI

19.1- Il presente statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione e sostituisce ogni testo precedente.

19.2- Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del CTS e, in quanto compatibili, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.



Olbia lì, 16 Gennaio 2023